

**DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE IL  
SUOLO, LO SPAZIO PUBBLICO O AREE PRIVATE  
SOGGETTE A SERVITÙ DI PUBBLICO PASSO  
MEDIANTE STRUTTURE DI RICARICA DEI  
VEICOLI ELETTRICI**

***I N D I C E***

***PARTE I***

***DISPOSIZIONI GENERALI***

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Carattere della Concessione
- Art. 4 Definizione della procedura concessoria
- Art. 5 Richieste di concessione
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Diritti d'istruttoria

***PARTE II***

***STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI***

- Art. 8 Definizione
- Art. 9 Finalità
- Art. 10 Caratteristiche
- Art. 11 Prescrizioni
- Art. 12 Pubblicità
- Art. 13 Manutenzione
- Art. 14 Rimozione e sanzioni
- Art. 15 Decadenza
- Art. 16 Disposizioni finali

**PARTE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Finalità**

1. Il presente Disciplinare è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali affinché le strutture di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica siano realizzate per lo scopo a cui sono preposte e costituiscano un servizio al cittadino che operi la scelta della mobilità elettrica.
2. Il presente strumento si propone di ridurre i tempi di rilascio dell'autorizzazione attraverso uno snellimento dell'iter procedurale.
3. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**Art. 2 Oggetto**

1. Sono soggette al presente disciplinare le richieste di Concessione per la installazione ed esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici che prevedano che tale fornitura avvenga su suolo pubblico.
2. Il soggetto proponente l'istanza di Concessione per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici è il titolare dell'atto di concessione che ne deriva.

**Art. 3 Carattere della Concessione**

1. Le concessioni per strutture di ricarica dei veicoli elettrici comportano occupazione permanente di suolo pubblico.
2. Per tutto quanto attiene tariffa, procedimento ed oneri derivanti dalla concessione del suolo pubblico per l'installazione della struttura di ricarica con apposito provvedimento, si rinvia alla disciplina TOSAP.

**Art. 4 Definizione della procedura concessoria**

1. La procedura oggetto del presente regolamento è finalizzata al rilascio della concessione di suolo pubblico per installazione e esercizio delle strutture per la distribuzione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli con motori ad alimentazione elettrica o ibridi.
2. Il rilascio della Concessione Suolo Pubblico per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici avviene attraverso unica procedura di Conferenza dei Servizi a carattere istruttorio ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii realizzata - per gli aspetti tecnici e pianificatori - dall'Area Tecnica del Comune.

## **Art. 5 Richieste di concessione**

1. La installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici sono consentiti solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.
2. La domanda va presentata all'Area Tecnica del Comune.
3. La domanda va redatta utilizzando il modulo di domanda "RICHIESTA DI OCCUPAZIONE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI" disponibile sul sito e presso gli uffici competenti in marca da bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità tutti i dati in esse richiesti.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti amministrativi e tecnico progettuali ritenuti necessari dall'Area cui compete l'istruttoria tecnica (Area Tecnica).

## **Art. 6 Istruttoria**

1. Pervenuta la domanda di concessione per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici presso l'ufficio competente, il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura di istruttoria. L'avvio del procedimento è pertanto contestuale alla presentazione della domanda.
2. L'Area Tecnica acquisisce la documentazione tecnica da Aree ed Enti competenti al rilascio delle certificazioni, dei pareri e la documentazione eventualmente già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici e li fa convergere in un verbale di Conferenza dei Servizi istruttoria che dovrà essere posto alla base del provvedimento concessorio.
3. In caso di più domande di concessione aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di protocollazione della istanza, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. In caso di evidente impossibilità di applicare il metodo suddetto, quale criterio di massima imparzialità, si utilizzerà il sorteggio.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede alla conclusione del procedimento entro giorni 30 (trenta) decorrenti dalla indizione della Conferenza dei Servizi Istruttoria quale effettivo avvio del procedimento tecnico istruttorio. In caso di interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 14 ter il termine temporale si amplia a giorni 90 (novanta).
5. Qualora l'ufficio evidenzi esigenze istruttorie finalizzate al rilascio della concessione il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

## **Art. 7 Diritti d'istruttoria**

1. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta, anche in caso di successiva rinuncia alla concessione, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, definite per un importo pari ad € 100,00: detto importo sarà passibile di adeguamento annuale.

## **PARTE II**

### **STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**

#### **Art. 8 Definizione**

1. La struttura di ricarica si compone di:

Soprasuolo

- a. Una colonnina di ricarica avente un basamento che possieda una superficie che non superi 0.50 mq.;
- b. Almeno due stalli di sosta ad essa dedicati e finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo elettrico.

Sottosuolo

- a. Una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli elettrici che si colleghino alla struttura di ricarica.

#### **Art. 9 Finalità**

1. La struttura di ricarica per veicoli elettrici assolve una finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza in quanto realizzato attraverso l'occupazione di una porzione di suolo pubblico.

#### **Art. 10 Caratteristiche**

1. Le infrastrutture concesse dovranno essere frutto di scelte tecnologiche che derivino da standard approvati a livello internazionale a garanzia della sicurezza e della corretta funzionalità nell'utilizzo delle medesime da parte dell'utenza su area pubblica.
2. Nel merito degli aspetti tecnici della infrastruttura, proposta con progetto finalizzato alla concessione, risulterà rilevante la compresenza di differenti modalità di ricarica attraverso una dotazione di connettori standardizzati compatibili con la ricarica lenta – per la quale verrà definito un regime specifico di gestione della sosta – e con la ricarica veloce, sempre su standard consolidati, consentendo così al maggior numero di utilizzatori l'accesso al servizio di ricarica elettrica. La colonnina dovrà possedere come dotazione minima la connessione di ricarica con modalità lenta cui potrà essere associata quella veloce o rapida in corrente alternata AC o extra rapida in corrente continua DC.
3. A garanzia della sicurezza della ricarica su area pubblica, non saranno ammesse altre tipologie di connessione che, non standardizzate sotto l'aspetto della sicurezza e prevenzione dei rischi da elettrocuzione, non corrispondano alle attuali modalità autorizzate dalla norma nazionale ed internazionale.
4. Uno degli aspetti di maggior attenzione nel merito delle scelte tecnologiche - oltre ovviamente agli aspetti tecnici funzionali degli impianti di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica – è l'alta interoperabilità dell'infrastruttura a

garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza del servizio, in tal modo aperto a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.

#### **Art. 11 Prescrizioni**

1. Viene richiesta un'attenta analisi progettuale finalizzata alla ottimizzazione dell'infrastruttura che massimizzi l'uso fatto dello spazio pubblico concesso.
2. Lo spazio occupato dalla struttura di ricarica su marciapiede non potrà comunque superare una superficie pari a 0.50 mq. A questo sarà collegata una superficie pari a mq 20 per un numero minimo di due stalli di sosta in carreggiata finalizzata alla ricarica.
3. In aree del centro storico e nel contesto monumentale della Certosa di San Lorenzo, anche non sottoposte a vincolo della Soprintendenza, saranno ammissibili solo strutture di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del contesto in cui si propone l'installazione.
4. Nelle more di una specifica pianificazione, le proposte di installazione delle strutture di ricarica dovranno tenere conto della presenza di altre strutture su suolo pubblico con medesima funzione entro un raggio di 200 mt..
5. In caso di presenza di una struttura su suolo pubblico già insistente entro un raggio di 200 mt, la concessione non potrà essere rilasciata salvo motivata e provata esigenza di installazione da dimostrarsi con relazione a supporto.

#### **Art. 12 Pubblicità**

1. È consentita la pubblicità, previa autorizzazione del competente Settore, con il nome del proponente e/o del distributore l'energia o altro sui lati liberi della struttura di ricarica e con una dimensione contenuta e proporzionata.

#### **Art. 13 Manutenzione**

1. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
  - a. Di fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
  - b. Di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
  - c. Di mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura corrispondente.
2. Nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari connessi alla concessione per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.

#### **Art. 14 Rimozione e sanzioni**

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile di Area, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione

rilasciato, ovvero imporre condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà a norma di legge.

#### **Art. 15 Decadenza**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a. La violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di strutture di ricarica per veicoli elettrici in area pubblica o delle condizioni, delle modalità, degli obblighi previsti in ambito del provvedimento di concessione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
  - b. L'uso improprio della struttura o l'esercizio dell'attività in contrasto con le norme vigenti;
  - c. Salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione all'avvio dell'attività di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici, il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione per occupazione di suolo pubblico.

#### **Art. 16 Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 septies della L. 134/2012.